

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

ORDINANZA	
sciolta la riserva assunta all'udienza del 31/10/2023, ha pronunciato la seguente	
Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in persona del giudice designato dott.	

nel giudizio di cui in epigrafe, vertente

TRA
rappresentata e difesa dall'avv.
, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in
in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE

in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Gamberini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Baccarini n. 60, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva

E

RESISTENTE

PREMESSO CHE

Con ricorso *ex* art. 700 c.p.c. depositato il 22/8/2023, ha chiesto ordinarsi all'Istituto di credito convenuto in giudizio di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni effettuate dalla Banca alla Centrale Rischi Finanziari (di seguito CRIF); con vittoria delle spese di lite.

A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto che non le fosse stato inviato il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4 comma 7 del Codice deontologico e dall'art. 125 TUB., che allo stato ella ricorrente avesse provveduto al pagamento di tutte le rate relative al prestito contratto con la Banca e che, se avesse ricevuto il preavviso imposto dalla legge, avrebbe evitato le segnalazioni effettuate dall'Istituto di credito.

Con memoria depositata in data 23/10/2023 si è costituito l'Istituto di credito, deducendo che l'odierna ricorrente fosse stata avvertita, prima di procedere alla segnalazione alla CRIF, del fatto che in mancanza di tempestivo pagamento delle rate scadute i dati relativi ai ritardi e/o ai mancati pagamenti sarebbero stati registrati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.

Pagina 1

All'esito dell'udienza del 31/10/2023 il G.D. si è riservato per la decisione.

OSSERVA

1. Preliminarmente occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge - per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito in mancanza di altra misura cautelare tipica o "nominata" che consenta di conseguire lo stesso risultato (c.d. atipicità e sussidiarietà del procedimento ex art. 700 c.p.c.) - purché sussistano i presupposti del *fumus boni iuris* (vale a dire la verosimile fondatezza della pretesa fatta valere e di cui si chiede tutela) e del *periculum in mora* (cioè la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto vantato).

Nel caso di specie la domanda cautelare avanzata da essere verosimilmente fondata la pretesa fatta valere.

Va premesso in diritto che l'avviso di cui è onerato l'intermediario ai sensi dell'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie e dell'art. 125, comma 3, TUB, integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di «cattivo debitore» del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto «dichiarazione a determinata persona» tale avviso risulta assoggettato alle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 codice civile. Perciò l'efficacia della dichiarazione di «avviso» si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. ord. n. 14685/2017). E l'onere probatorio in merito all'invio del preavviso ed alla ricezione dello stesso grava, pacificamente, sull'ente segnalante.

Orbene, nella fattispecie *sub iudice* la Banca resistente ha prodotto le missive (cfr. doc.i. 3 – 9) inoltrate ad (e) — quali obbligati in solido in relazione alla restituzione di n. 95 rate mensili relative al prestito personale n. 0W82077170935 contratto con la Banca -, contenenti il sollecito di pagamento delle rate scadute dall'1/5/2022 al 31/10/2022 rimaste insolute e l'informativa ai sensi dell'art. 5.6. del codice di condotta sui sistemi informativi e dell'art. 125 t.u.b. relativa alle conseguenze del mancato pagamento tempestivo di quanto dovuto (i.e.: la registrazione dei dati relativi ai ritardi e/o ai mancati pagamenti, decorsi 15 gg dalla data di spedizione dell'avviso, in uno o più sistemi di informazioni creditizie).

L'Istituto di credito ha altresì prodotto nel presente giudizio i rapporti del servizio "Posta Time", allegati a ciascuna di tali missive, che provano come i vari solleciti di pagamento/avvisi di segnalazione alla CRIF furono effettivamente ricevuti dall'odierna parte ricorrente. Ed infatti, nei campi "codice utente 1" e "P Job" dei rapporti del servizio postale con tracciatura satellitare "Posta Time" prodotti dalla Banca si legge la dicitura "SOLLPAGA", evidente abbreviazione di "sollecito di pagamento". Tanto comprova che all'odierna ricorrente furono consegnati, nelle date indicate dai rapporti stessi, nel campo "data consegna certa", proprio i solleciti di pagamento/avvisi di segnalazione alla CRIF che ha asserito in questo giudizio di non aver ricevuto, relativi al mancato pagamento delle rate del prestito personale n. 0W82077170935. Si noti, altresì, che nel campo "codice utente 2" dei rapporti prodotti dall'istituto di credito compare proprio il numero del contratto di prestito fonte delle rate insolute a cui i solleciti di pagamento/avvisi di segnalazione alla CRIF si riferiscono. Quanto poi all'asserita spedizione degli avvisi presso la residenza del coobbligato (in Ravenna, via e non presso la residenza anagrafica/domicilio dichiarato della ricorrente, il G.D. osserva che l'indirizzo "Ravenna, via presso cui gli avvisi di segnalazione della Banca furono recapitati, è lo stesso indicato nella missiva di rigetto della richiesta di finanziamento inoltrata dalla società Agos Ducato s.p.a. all'odierna ricorrente, che l'ha prodotta in giudizio (cfr. doc. 3, la cui intestazione è "spett.le 48100 Ravenna). Ragion per cui non v'è ragione di ritenere che gli avvisi per cui è causa furono inoltrati presso un luogo diverso da quello di effettiva abituale dimora (i.e. residenza) dell'odierna ricorrente. La mancanza del fumus boni iuris comporta, quindi, il rigetto della domanda cautelare. 2. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto o diritto significative, senza spese d'istruttoria). PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in persona del G.D. dott. definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 2023 R.G., letti gli artt. 669 bis e 700 c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, se dovuta.

Si comunichi.

Ravenna, 31/10/2023

Il G.D.

dott.